



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

Ordinanza n. 19 del 14/04 / 2021

Prot. _____

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Autorizzazione all'utilizzo di aree di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale in configurazione di trasporto, nonché per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 15.06.2016, il Comune di Giovinazzo sottoscriveva il contratto n. 2367 di Repertorio con la Società appaltatrice per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana e il CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in qualità di mandataria dell'A.T.I.: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - COGEIR Costruzioni e gestioni srl – Impresa Del Fiume Spa (ora Impregico srl), con decorrenza 01.07.2016, della durata di anni nove;
- con Ordinanza Sindacale n. 62 del 29.12.2019 e successiva n. 5 del 12.1.2017 veniva avviato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta" per le utenze domestiche e non domestiche, affidata alla Impresa Del Fiume Spa (ora Impregico srl);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 13.01.2021 veniva affidato alla società Impregico srl, quale Gestore del Servizio di Igiene Urbana, il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti (CCR) del Comune di Giovinazzo, in ausilio al summenzionato servizio.

PREMESSO altresì che:

- il D. Lgs. N. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- le pubbliche amministrazioni in base alla normativa vigente sui rifiuti, rubricata nel D. Lgs 152/2006, parte 4, hanno l'obbligo di predisporre prima di tutto ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti ed inoltre devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di materia di risorse ed infine di energia dai rifiuti;
- ai sensi dell'art. 193, comma 11 e 12, del D.Lgs. 152/2006, gli stanziamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, co. 1 lett. v) del suddetto D. Lgs., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore;
- allo scopo di incentivare quotidianamente la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il raggiungimento ottimale della raccolta differenziata (R.D.), si rende necessario disporre di

tutti i mezzi disponibili e della maggiore capienza consentita degli stessi, al fine di consentire il ritiro di tutti i rifiuti giornalieri disponibili sul territorio comunale ed evitare, nel caso di mancato ritiro, l'abbandono selvaggio.

RITENUTO che:

- le ragioni tecniche ed economiche, obbligano a richiedere l'impiego di mezzi ausiliari per il trasporto di rifiuti raccolti, mediante la configurazione di sistemi e/o tecniche idonee a dar luogo ad una attività di trasbordo del carico, ed è necessario individuare apposite aree nelle quali consentire l'attività di travaso dei rifiuti dai c.d. mezzi satelliti e/o cassoni scarrabili a mezzi di maggiore portata per il trasporto agli impianti di trattamento / smaltimento, nell'assoluto rispetto delle condizioni previste dalla normativa in esame;
- tali aree possono sopperire all'attività di trasbordo dei rifiuti in ragione di una migliore e razionale organizzazione del servizio all'interno del territorio comunale.

CONSIDERATO che per tale attività è stata individuata l'area adiacente al Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in c.da Zurlo (prossimità ponte Cola Olidda).

RICHIAMATO l'art. 50, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che conferisce al Sindaco le competenze di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'igiene pubblica in ambito comunale.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152 /2006 recante "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 285/1992 recante " Il nuovo codice della strada";
- il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U. enti locali.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

- a) alla società Impregico srl con sede legale a Taranto in via Berardi, 8 - 74123 – p. iva 03077030736, di allestire e rendere operativa l'area adiacente al Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in c.da Zurlo, per lo stazionamento momentaneo dei veicoli di trasporto, di grossa e piccola portata, adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché per le soste tecniche strumentali atte alle operazioni di trasbordo, smistamento, previo conferimento temporaneo da automezzi di piccola portata a quelli di grossa portata, ivi comprese quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili ai sensi dell'art. 193 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 ;
- b) ed autorizza la società Impregico srl all'uso e utilizzo della suddetta area comunale summenzionata, sino alla scadenza contrattuale del servizio di gestione dei rifiuti, solo ed esclusivamente per le operazioni di trasbordo esclusivo dei rifiuti di seguito indicati:
CER 200101– carta e cartone;
CER 150106 – imballaggi misti;
CER 200108 – frazione organica;
CER 200301 – rifiuti urbani non differenziati;
CER 200303 – residui secchi;

DISPONE

che la società Impregico srl:

- sia obbligata a porre in essere ogni utile e necessario accorgimento tecnico e precauzionale per garantire, senza alcuna deroga, la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione continua e le prescrizioni in materia, nel rispetto di quanto previsto altresì, per le operazioni di trasbordo e di sosta tecnica nelle aree a loro destinate;
- effettui a proprio carico oneroso e con proprio personale le operazioni di cui ai punti precedenti;
- a fine giornata si accerti che non vi siano rifiuti accantonati all'interno dei cassoni e/o mezzi propri predisposti al servizio di raccolta, con la sola esclusione dei giorni festivi per l'inoperatività degli impianti di conferimento e/o per sopraggiunte straordinarie esigenze imposte da ente sovra comunale per incapienza degli impianti di trattamento finale.



REVOCA

Ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza.

INCARICA

Il personale del Locale Comando di Polizia della vigilanza, controllo e verifica del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

l'inoltro della presente Ordinanza:

- alla Società Impregico srl;
- alla Direzione Esecuzione del Contratto, società Esper srl;
- all'Assessore all'Ambiente;
- al responsabile Aro / Ba 2 – Comune di Modugno;
- alla Locale Stazione Carabinieri del Comune di Giovinazzo;
- al Comando di Polizia Locale;

RENDE NOTO

- che, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo dott. A. D'Amato, responsabile dell'ufficio Ambiente del Settore Gestione del Territorio;
- che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse, potranno far ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni e in alternativa , ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.



IL SINDACO
Tommaso Depalma